

L'autenticazione della firma sulla documentazione sanitaria richiesta per la cremazione

di Andrea Poggiali (*)

Il prossimo regolamento di polizia mortuaria introdurrà notevoli snellimenti nelle procedure che coinvolgono le aziende USL.

Tra i vari obblighi che verranno aboliti, dovrebbe figurare anche quello dell'autenticazione della firma sul certificato medico che esclude il sospetto di morte dovuta a reato.

L'art. 79, comma 4 del vigente regolamento, DPR n. 285/90 ⁽¹⁾, prevede infatti che, a corredo della domanda di cremazione di salma da produrre al sindaco, sia prodotto un certificato che esclude il sospetto di morte dovuta a reato, con firma del medico autenticata dal coordinatore sanitario.

Il prossimo regolamento manterrà, prevedibilmente, l'obbligo del certificato, senza però più pretendere anche l'autenticazione della firma. In attesa delle nuove disposizioni, si dovrà ancora applicare l'anacronistica formula dell'art. 79, comma 4: cerchiamo pertanto di esaminare in dettaglio le problematiche attuative, in special modo per quanto concerne l'autenticazione della firma.

Intanto, è opportuna una domanda preliminare.

Che tipo di certificato è quello *ex art. 79* comma 4, DPR 285/90?

Una disamina breve ma accurata fu presentata, sulla *Rivista Italiana di Medicina Legale*, da Rodriguez ⁽²⁾, che partì da una considerazione semplice: l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato necessita in realtà di indagini che investono anche una competenza extrasanitaria.

Il medico, mediante un esame esterno della salma, può certificare l'esclusione di lesioni traumatiche, ma non può vagliare ipotesi quali, ad esempio, errori professionali nel trattamento del soggetto oppure ritardi nel soccorso.

L'Autore, nella sua analisi, si sbilanciava fino a consigliare ai medici di rifiutare tale certificazione, ricorrendo sistematicamente al coinvolgimento dell'autorità giudiziaria.

In realtà, bisogna tenere conto del fatto che il comma 4 dell'art. 79 appare come una soluzione di compromesso per contemperare contrapposte esigenze.

Da una parte, l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato è elemento essenziale per concedere l'autorizzazione alla cremazione; dall'altra, è innegabile l'esigenza di velocizzare le procedure. Quest'ultima finalità poteva essere raggiunta unicamente con l'attribuzione al medico di compiti che, a ben guardare, esulano dalla sfera strettamente sanitaria.

Se l'intenzione era lodevole, l'attuazione lascia insoddisfatti: d'altro canto, l'alternativa, ovvero il coinvolgimento sistematico dell'autorità giudiziaria, avrebbe comportato un appesantimento delle procedure tale da risultare disincentivante nei confronti della cremazione.

Il problema è però adesso ulteriormente complicato dal fatto che, a seguito della c.m. n. 10/98 ⁽³⁾, il certificato di esclusione del sospetto di morte dovuta a reato può essere richiesto non solo nell'immediatezza della morte, ma anche a distanza di anni: se certificare significa dichiarare circostanze di cui il medico ha assunto conoscenza diretta nell'esercizio delle sue attività, ne risulta che in queste condizioni il carattere di "certificato" risulta ancora più sfumato.

Detto questo, vediamo "chi" è competente all'autenticazione della firma su tali certificati.

L'art. 79, comma 4 del DPR n. 285/90, come già indicato, attribuisce questo compito al coordinatore sanitario, ma successivamente la situazione è mutata.

Anche senza entrare nel merito dei problemi di incostituzionalità di tale disposizione ⁽⁴⁾, basti pensare che la figura del coordinatore sanitario è poi sparita nella normativa di riordino del Servizio sanitario nazionale ⁽⁵⁾.

Questo aspetto è stato trattato dalla circolare del Ministero della sanità n. 24/93 ⁽⁶⁾ che, al punto 14.2, ha preferito parlare di "firma autenticata dal funzionario incaricato, o da chi da lui delegato".

A proposito della figura del "funzionario incaricato", si ritiene opportuno rammentare che attualmente, essa non è soggetta a limiti di

(*) Dirigente medico 1° livello Servizio igiene e sanità pubblica AUSL di Ravenna.

(1) Il DPR 10 settembre 1990, n. 285 - "Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria", è pubblicato in Suppl. Ord. n. 63 alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990.

Il testo dei commi 4-5 dell'art. 79 è il seguente:

"4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria."

[n.d.r.] Testo modificato secondo lo schema di nuovo regolamento di polizia mortuaria nazionale:

"4. Fatti salvi i casi di cui al successivo comma 5 l'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

5. In caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all'autorità giudiziaria, il certificato di cui al comma 4 viene integralmente sostituito dal nulla osta dell'autorità giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato."

(2) "Riflessioni medico-legali sul regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285", di DANIELE RODRIGUEZ, in *Riv. It. Med. Leg.* XIII n. 1, 1991, pag. 55.

(3) La circolare del Ministero della sanità n. 10 del 31 luglio 1998, dal titolo "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa", è pubblicata in G.U. n. 192 del 19.8.1998.

Si riporta il testo del punto 4.

"4. Cremazione di cadaveri di persone decedute dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (26 ottobre 1990), precedentemente inumati o tumulati.

È consentita seguendo le procedure di cui all'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/90".

(4) La Regione Lombardia, a seguito della pubblicazione del DPR n. 285/90, presentò ricorso per conflitto di attribuzioni, contestando allo Stato la potestà di individuare nei coordinatori sanitari USL i soggetti competenti per l'esercizio di compiti specifici in materia di polizia mortuaria.

Il ricorso era fondato sulla constatazione che, in base al riparto di competenze operato dal DPR n. 616/77 e dalla L. 833/78, appartiene alla sfera legislativa regionale, e non a quella regolamentare statale, l'individuazione degli organi e dei servizi USL a cui affidare specifiche competenze.

Con sentenza n. 174/91, la Corte costituzionale accolse il ricorso.

(5) D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", in G.U. n. 305 del 30.12.1992.

D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 - "Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", in Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 293 del 15.12.1993.

(6) La circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, dal titolo "Regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa", è pubblicata in G.U. n. 158 del 8 luglio 1993.

livello. In effetti, il DPR n. 130/94 ⁽⁷⁾, all'art. 3, riconosceva solo ai dipendenti con livello o qualifica superiore alla quinta la facoltà di autenticazione della firma. L'intero DPR n. 130/94, però, è stato abrogato dall'art. 13, punto 5, DPR n. 403/98 ⁽⁸⁾.

Dopo avere preso in considerazione "chi" autentica, vediamo ora "come" si autentica. Al riguardo le procedure sono chiare: occorre fare riferimento all'art. 20, L. n. 15/68 ⁽⁹⁾, di cui si riporta il seguente stralcio:

"... L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento della identità della persona che sottoscrive".

Risulta chiaramente un aspetto importante: l'autenticazione deve essere contestuale alla sottoscrizione.

Non è quindi corretta la prassi di firmare il certificato e di farlo pervenire successivamente, tramite le ditte di pompe funebri, al Servizio di igiene pubblica per l'autentica della firma.

Il medico certificatore deve firmare in presenza del funzionario incaricato dell'autenticazione: ciò comporta difficoltà che non sono da sottovalutare, poiché l'abbandono anche momentaneo del posto di lavoro per recarsi a fare autenticare la propria firma non sempre è agevole.

Per venire incontro a questa difficoltà, risulta che alcuni servizi di igiene pubblica abbiano fatto ricorso, in passato, ad un'altra prassi alternativa, che riportiamo solo per completezza di informazione: non la riteniamo infatti corretta.

Ci riferiamo all'apposizione del timbro in cui si attesta che la firma di un determinato medico è depositata presso un servizio di igiene pubblica.

Tale procedura può essere ricondotta ad una vecchia ma tuttora vigente disposizione ⁽¹⁰⁾, in forza della quale ogni medico deve depositare la propria firma in apposito registro affidato ai servizi di igiene pubblica ⁽¹¹⁾.

È evidente un fatto: attestare che una firma è depositata in apposito registro non equivale ad attestare che essa è autentica.

Da ultimo, vogliamo accennare alla possibilità di ricorrere alla L. 127/97, c.d. "Legge Bassanini" ⁽¹²⁾ per snellire le procedure sulla cremazione.

Si può partire dall'osservazione che l'art. 1, comma 2 della L. 127/97 comporta l'abrogazione di tutte le disposizioni vigenti con essa incompatibili, a partire dalla data di entrata in vigore del suo regolamento di attuazione ⁽¹³⁾.

L'art. 79, comma 4, DPR n. 285/90, laddove dispone l'autenticazione della firma sul certificato che esclude sospetti di morte dovuta a reato, può essere considerato incompatibile con la L. 127/97?

Dal punto di vista formale, bisogna rammentare che la L. 127/97 ha soppresso la necessità di autenticazione delle sottoscrizioni nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ma non ha fatto altrettanto per i certificati medici.

Dal punto di vista sostanziale, l'autenticazione della firma del medico sui certificati ex art. 79, comma 4, è un inutile orpello burocratico; come tale, è quindi sicuramente incompatibile con lo spirito della legge "Bassanini".

Si può pertanto sperare che, anche senza aspettare l'entrata in vigore del nuovo regolamento di polizia mortuaria, il Ministero della sanità dia indicazioni per abolire questa procedura, in base ad una interpretazione logico-sistematica della legislazione di semplificazione.

(7) Il DPR 25 gennaio 1994, n. 130, dal titolo "Regolamento recante norme attuative della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con particolare riferimento all'art. 3 e ad altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive", è pubblicato in *G.U.* 26 febbraio 1994, n. 47.

(8) Il DPR 20 ottobre 1998, n. 403, dal titolo "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative", è pubblicato in *G.U.* n. 275 del 24 novembre 1998.

(9) La Legge 4 gennaio 1968 n. 15, dal titolo "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme", è pubblicata in *G.U.* n. 23 del 27 gennaio 1968.

(10) Si riporta uno stralcio dall'art. 65, RD 3 febbraio 1901 - Regolamento generale sanitario (in *G.U.* 21 febbraio 1901 n. 44). "...Ogni comune terrà un registro speciale con la firma dei singoli sanitari, ostensibile al pubblico ad ogni richiesta".

La competenza della tenuta di tali registri passò dai comuni alle USL al tempo della riforma sanitaria (legge 833/78).

(11) La procedura del deposito della firma in apposito registro da parte dei medici non deve essere confusa con la procedura della registrazione del diploma in ottemperanza all'art. 100 t.u.l.s.s.

(12) La Legge 15 maggio 1997, n. 127, dal titolo "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisioni e di controllo", è pubblicata in Suppl. Ord. n. 98/L alla *G.U.* n. 114 del 17 maggio 1997.

Alla L. 127/97 sono state apportate modifiche dalla L. 16 giugno 1998, n. 191, pubblicata in Suppl. Ord. n. 110/L alla *G.U.* n. 142 del 20 giugno 1998.

(13) Il DPR 20 ottobre 1998, n. 403, dal titolo "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative", è pubblicato in *G.U.* n. 275 del 24 novembre 1998.